



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 26 maggio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana Pag. 3370

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1970, n. 293.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Martini », con sede in Torino Pag. 3371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1970, n. 294.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Santa Margherita Ligure Pag. 3372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 1970, n. 295.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi, con sede in Pavullo nel Frignano Pag. 3372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 1970, n. 296.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale infermi », con sede in Brescello Pag. 3372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 marzo 1970, n. 297.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Andria Pag. 3373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 marzo 1970, n. 298.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Spedali riuniti di S. Maria della Scala », con sede in Siena. Pag. 3373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1970, n. 299.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sangro-Aventino Pag. 3374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Greco di Tufo » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione Pag. 3374

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione della Ragioneria generale dello Stato Pag. 3376

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1970.

Modifica dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo Pag. 3376

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Autorizzazione alla Banca popolare « C. Piva » di Valdobbiadene, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdobbiadene, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni delle province di Treviso e Belluno Pag. 3377

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura EIMA », in Bologna Pag. 3377

DECRETO PREFETTIZIO 4 maggio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Treviso Pag. 3377

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Ordine mauriziano ad istituire, presso l'ospedale mauriziano « Umberto I », di Torino, una scuola convitto professionale per infermiere; comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive Pag. 3378

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Miulli », di Acquaviva delle Fonti, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere Pag. 3378

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania: Variante al piano regolatore generale di Napoli Pag. 3378

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Duca D'Aosta » di Novara, ad accettare una donazione Pag. 3378

Smarrimento di diplomi originali di laurea Pag. 3378

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 3378

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Soriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3379

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 14 novembre 1969 all'11 dicembre 1969; a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2252/69, n. 2297/69, n. 2333/69, n. 2352/69, n. 2397/69 e n. 2415/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (sette cereali) esportati verso Paesi terzi Pag. 3380

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3392

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso pubblico per esami a quarantatre posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Pag. 3393

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso, per titoli e per esame, per il conferimento di tre borse di studio, di cui due per la specializzazione in idrobiologia e una per la specializzazione in chimica idrobiologica. Pag. 3396

Ministero della sanità: Modificazione dell'elenco dei sovrintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri con funzioni igienico-organizzative Pag. 3397

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine Pag. 3398

Ufficio medico provinciale di Salerno: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno Pag. 3399

Ufficio medico provinciale di Como: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Como Pag. 3399

Ufficio veterinario provinciale di Grosseto: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto Pag. 3400

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1970, n. 1.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 56, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 Pag. 3400

MINISTERO DELLA DIFESA

**Ricompense al valor militare « alla memoria »
per attività partigiana**

*Decreto presidenziale 26 novembre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
registro n. 11 Difesa, foglio n. 163*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALBERTO Battista fu Martino, classe 1924, da Paesana (Cuneo). — Combattente della libertà ardito e convinto, partecipava con le locali formazioni partigiane a numerosi combattimenti nei quali metteva in luce brillanti qualità combattive e di iniziativa, infliggendo al nemico, con le sue temerarie azioni, dure perdite. Catturato dopo un eroico combattimento e sottoposto a pressioni di ogni genere, nulla riferiva che potesse nuocere alla sua formazione. Condannato a morte, chiedeva di essere fucilato al petto. Prima di cadere, proferiva parole di entusiasmo per la Patria e di incitamento per i commilitoni. Fiera figura di combattente e di patriota. — Saluzzo, 8 febbraio 1945.

ARLANTI Carlo Vincenzo di Pietro, classe 1913, da Cantalupo di Alessandria. — Ufficiale subalterno dell'Esercito, entrato all'armistizio nelle file partigiane, prendeva parte alla lotta con grande perizia e valore dimostrando in numerosi scontri a fuoco ardire e sprezzo del pericolo, divenendo per tali meriti capo di stato maggiore della sua brigata partigiana. Nel corso di un duro combattimento, sostenuto da una formazione partigiana alla quale si era volontariamente aggregato, si batteva da prode sino a quando per assicurare il ripiegamento dei suoi uomini al di là di un fiume, restava solo sulla opposta sponda e veniva mortalmente colpito dal fuoco nemico. Valido esempio di ardimento, generosità e alto spirito patriottico. — Zona di Cantalupo (Alessandria), 25 aprile 1945.

BARBIERI Luigi di Luigi, classe 1922, da Borgo Val di Taro (Parma). — Accorso tra i primi nelle file partigiane si distingueva per capacità di comando, organizzativa e sprezzo del pericolo. Nominato comandante di distaccamento partigiano, nel corso di un cruento combattimento per l'occupazione di una munita posizione nemica, portava a vittorioso epilogo la azione a colpi di bombe a mano. Successivamente in seguito ad una imboscata immolava la sua vita alla causa della libertà. — Ostia di Borgo Val di Taro (Parma), 9 aprile 1945.

DUBLANC Martino Agostino di Ottavio, classe 1921, da Issogne (Valle d'Aosta). — Già graduato degli alpini diveniva dopo l'armistizio organizzatore, comandante ed animatore del primo gruppo partigiano del suo paese natio dimostrandosi un combattente sveglio, audace e tenace. Nominato comandante di brigata partigiana, prendeva parte attiva a vari combattimenti trasfondendo nei gregari il suo giovanile ed ardente entusiasmo. Nel corso di un duro combattimento contro ben organizzate forze avversarie, si portava audacemente allo scoperto ed intimava la resa al nemico. Ferito mortalmente da una raffica di mitra, aveva ancora la forza di scaricare la sua arma contro il comandante avversario in fuga e poi di nascondersela. Nella visione del nemico sconfitto immolava eroicamente la sua giovane esistenza. — Champorcher, 29 maggio 1944 - Issogne, 22 agosto 1944.

FAVAGROSSA Giovanni di Spirito, classe 1926, da Casalmaggiore (Cremona). — Convinto animatore e combattente della libertà, entrava all'armistizio nelle locali formazioni partigiane, divenendo comandante di una brigata partigiana e partecipando con essa a numerose azioni nelle quali faceva riflettere le sue alte qualità e capacità. Venuto a conoscenza che un reparto avversario - dopo aver costituito una testa di ponte sul fiume Po - tentava di prendere alle spalle importanti formazioni partigiane, affrontava decisamente il nemico nonostante la inferiorità delle forze e dei mezzi, infliggendogli dure perdite e sventando così la grave minaccia. Nel duro combattimento, cadeva eroicamente alla testa dei suoi uomini. — Casalmaggiore (Cremona), 8 settembre 1943 - 24 aprile 1945.

FILLAK Walter Mario Giuseppe di Ferruccio, classe 1920, da Torino. — Alpino, entrava all'armistizio nelle file partigiane e divenuto un esperto organizzatore ed animatore delle prime bande armate della sua zona, prendeva parte a varie azioni distinguendosi per le spiccate doti di comando e sprezzo del pericolo. Nominato comandante di brigata e, successivamente, di divisione partigiana, dava splendide prove di fermezza di carattere, audacia e tenacia. Catturato dopo eroica resistenza contro forze avversarie preponderanti in uomini e mezzi, sopportava con alto stoicismo e salda virilità le più atroci sevizie, cadendo fieramente al grido di « Viva l'Italia ». — Cuorgnè (Torino), 5 febbraio 1945.

FRANCESCHET Lorenzo di Angelo, classe 1914, da Tarzo (Trevise). — Entrava nelle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio, decisione, fermezza. Posto, per il suo ascendente, al comando di squadra partigiana, guidava i suoi uomini con sagacia e perizia nelle imprese più difficili, sempre primo nelle azioni più pericolose. Nel corso di una violenta azione offensiva, veniva ferito mortalmente. In tale momento, anziché pensare a sé stesso, si preoccupava di porre in salvo le sue armi per evitare che cadessero in mano nemica. Chiaro esempio di fulgido amor di Patria e alto spirito di sacrificio. — Langhe (Piemonte), maggio 1944 - 13 aprile 1945.

GIAUDRONE Luigi fu Antonio, classe 1915, da Cuorgnè (Torino). — Combattente partigiano di grande ardire, fu tra i primi organizzatori di nuclei armati nella sua zona con i quali partecipava a numerose azioni distinguendosi per decisione e capacità. Nominato comandante di brigata partigiana, gli venivano affidati rischiosi compiti nei quali confermava le sue brillanti doti di animatore e trascinatore. In occasione di un violento scontro contro soverchianti forze che minacciavano di catturare l'intera sua formazione e avuta intimata la resa, invitava i suoi ad aprirsi nel frattempo un varco mentre egli si recava da solo a parlamentare col nemico. Accortosi questo della manovra, lo catturava e lo condannava alla fucilazione. Cadeva da prode al grido di Viva l'Italia. — Barone Canavese (Torino), 1° ottobre 1944.

MARTINO Gian Luigi di Orazio, classe 1926, da Genova. — Giovane studente universitario, entrava volontariamente nelle locali formazioni partigiane subito distinguendosi per le sue doti di combattente audace e capace. Nel corso di un duro combattimento, di copertura a reparti della sua brigata in ripiegamento, ricevuto, quale capo squadra mitraglieri, l'ordine di contrastare a qualunque costo il passo al nemico, si batteva accanitamente con la sua squadra contro il superiore avversario tenendolo a bada per tutta una giornata. Visti cadere tutti i suoi uomini, ferito lui stesso e circondato, continuava a far fuoco con la sua mitragliatrice finché, colpito a morte, cadeva da prode vicino ai suoi commilitoni. — Viozene - Ormea (Cuneo), 6-7 dicembre 1944.

(4343)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1970, n. 293.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Martini », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Torino gestisce l'ospedale « Martini », con sede nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 22 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Martini » di Torino, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 12 gennaio 1970 e 26 gennaio 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Martini », con sede in Torino, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio dell'ospedale ed area su cui insiste il complesso ospedaliero di mq. 21.107, in Torino alla via Tofane, angolo di via Sagra San Michele, per un valore complessivo di L. 2.030.971.173.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc., indicati negli allegati ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore complessivo approssimativo di lire 426.970.844.

Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1970, n. 294.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Santa Margherita Ligure.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 2 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Santa Margherita Ligure è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 23 aprile 1931;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Santa Margherita Ligure (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Santa Margherita Ligure;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 aprile 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 1970, n. 295.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi, con sede in Pavullo nel Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 31 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli infermi di Pavullo nel Frignano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli infermi, con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pavullo nel Frignano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 362.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 1970, n. 296.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale infermi », con sede in Brescello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale infermi » di Brescello, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 5 dello statuto approvato con regio decreto 12 febbraio 1934, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale infermi », con sede in Brescello (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Brescello;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 febbraio 1934, modificato con regio decreto 12 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 marzo 1970, n. 297.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Andria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 30 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Andria è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 26 agosto 1876, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Andria (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;

due membri eletti dal consiglio comunale di Andria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 26 agosto 1876, modificato con regio decreto 5 settembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 marzo 1970, n. 298.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Spedali riuniti di S. Maria della Scala », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 20 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Spedali riuniti di S. Maria della Scala », di Siena, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 27 maggio 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Spedali riuniti di S. Maria della Scala », con sede in Siena, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Siena;

un membro eletto dal consiglio comunale di Siena;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 maggio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1970, n. 299.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sangro-Aventino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'atto del notaio avv. Ubaldo Rulli, notaio in Chieti, iscritto nel ruolo del collegio notarile del distretto di Chieti, del 29 gennaio 1968, repertorio n. 32304, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sangro-Aventino ed è stato adottato il relativo statuto ai sensi della circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 11312 del 31 dicembre 1959;

Visto l'atto del notaio avv. Ubaldo Rulli, notaio in Chieti, del 15 settembre 1969, repertorio n. 40395, con il quale è stato modificato lo statuto precedentemente adottato;

Visto l'atto del notaio avv. Ubaldo Rulli, notaio in Chieti, del 17 febbraio 1970, repertorio n. 42696, con il quale sono state apportate all'anzidetto statuto le modifiche, di cui alla circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 4450 del 15 aprile 1969;

Vista la deliberazione del 18 novembre 1969 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sangro-Aventino, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1970

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Greco di Tufo » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Greco di Tufo » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Greco di Tufo » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1969, n. 199;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Greco di Tufo » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Greco di Tufo » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Greco di Tufo ». Inoltre, per lo stesso periodo, è tollerata una maggiore percentuale del vitigno Coda di Volpe bianca purchè tale percentuale non superi il 35 %.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma; saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Greco di Tufo » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 18

Disciplinare di produzione per il vino « Greco di Tufo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Greco di Tufo » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Greco di Tufo » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Greco (o Greco di Tufo) dall'80 al 100%;

Coda di Volpe bianca fino al 20%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto i territori dei seguenti comuni:

Tufo, Santa Paolina, Prata di Principato Ultra, Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torroni.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Greco di Tufo » devono essere quelle tradizionali della zona, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Greco di Tufo » è stabilita in q.li 100 di uva per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Avellino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Greco di Tufo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Greco di Tufo » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino o giallo dorato;
odore: netto, gradevole, caratteristico;
sapore: tenue, asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Greco di Tufo » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito territoriale della provincia di Avellino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Greco di Tufo » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI
(4890)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969:

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1969, n. 231, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario dell'istituzione della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30×40; formato stampa: mm. 26×36; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 16 milioni di esemplari; colori: rosa e grigio; quartino: 40 esemplari.

La vignetta racchiude in un filo di cornice, sfalsato in alto su fondo a mezza tinta, la riproduzione di un medaglione, modellato dallo scultore G. Monassi, nel quale è allegoricamente raffigurata la Ragioneria generale dello Stato. Per tutta la circonferenza del medaglione la leggenda « CENTENARIO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO MDCCCLXIX MCMLXIX ». In basso, è situata la scritta « POSTE ITALIANE », con sopra a destra l'indicazione del valore, « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1970
Registro n. 18 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 380

(3866)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1970.

Modifica dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto del 19 maggio 1951 e modificato con successivi decreti in data 28 maggio 1955, 13 settembre 1960 e 27 luglio 1964;

Viste le delibere adottate, in ordine alle modificazioni degli articoli 84 e 85 del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia nella riunione del 18-23 aprile 1968, dal consiglio generale del Banco medesimo nella seduta del 30 aprile 1968, nonché dal presidente del consiglio di amministrazione del ripetuto Banco in data 28 aprile 1970.

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Gli articoli 84 e 85 dello statuto del Banco di Sicilia istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, sono modificati in conformità del seguente testo:

Art. 84. — Le incompatibilità ed i divieti per i dirigenti, funzionari ed impiegati del Banco sono quelli stabiliti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni del regolamento relativo allo stato giuridico del personale.

E' fatto inoltre divieto al personale di esercitare industrie e commerci o di occuparsi di affari in contrasto con gli interessi dell'istituto.

Art. 86. — Si applicano ai consiglieri generali, ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti i comitati istituiti presso le sezioni speciali le incompatibilità ed i divieti previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono del pari ricoprire le cariche anzidette o decadono dalle cariche stesse:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento nazionale o alle assemblee regionali;

b) coloro che personalmente, o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano con l'istituto obbligazioni dirette o indirette aventi andamento irregolare;

c) coloro che abbiano incarichi retribuiti dal Banco sia direttamente sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

Non possono parimenti far parte dei detti consessi — o decadono dagli stessi — coloro che abbiano o abbiano avuto nell'ultimo quinquennio una lite giudiziaria col Banco di Sicilia, anche come amministratori di istituti, enti, ditte o società commerciali o industriali, gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'istituto in cause in corso tra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che abbiano cagionato perdite al Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

(4636)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Autorizzazione alla Banca popolare « C. Piva » di Valdobbiadene, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdobbiadene, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni delle provincie di Treviso e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1951, con il quale la Banca popolare « C. Piva » di Valdobbiadene, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdobbiadene (Treviso), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dello art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Farra di Soligo, Moriago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Vidor e Valdobbiadene, in provincia di Treviso;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare « C. Piva » di Valdobbiadene, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdobbiadene (Treviso), con il proprio decreto 31 dicembre 1951, di che in premessa, e estesa al territorio dei comuni di Cison di Valmarino, Follina e S. Vendemiano, in provincia di Treviso, Alano di Piave, Quero e Vas, in provincia di Belluno.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare « C. Piva » di Valdobbiadene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

(4635)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura EIMA », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura - EIMA », che avrà luogo a Bologna dall'11 al 15 novembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 maggio 1970

(4640)

p. Il Ministro: DE MARZI

DECRETO PREFETTIZIO 4 maggio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 1018.15.2 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-72;

Vista la nota n. 987 del 20 aprile 1970, con la quale il collegio delle infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia di Treviso designa a far parte del predetto consiglio l'A.S.V. Giovanna Bosi, presidente del collegio stesso, in sostituzione dell'A.S.V. Eleonora Marcati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

L'A.S.V. Giovanna Bosi è chiamata a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia, ed in sostituzione dell'A.S.V. Eleonora Marcati.

Treviso, addì 4 maggio 1970

(4649)

Il prefetto: BLANDALEONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Ordine mauriziano ad istituire, presso l'ospedale mauriziano «Umberto I», di Torino, una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.10.II.81/12/3419, in data 29 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ordine mauriziano è autorizzato ad istituire, presso l'ospedale mauriziano «Umberto I», di Torino, una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(4582)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale «Miulli», di Acquaviva delle Fonti, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto 300.10.II.9/8-3506 in data 20 febbraio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione dell'ospedale «Miulli», di Acquaviva delle Fonti (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, ai sensi degli articoli 130 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(4583)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 14839 dell'8 maggio 1970, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta 12 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli, con delibera 27 febbraio 1970, n. 1, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 23.124 riportata alla partita 231, particella 207 di mq. 16.270, part. 1519, particella 210 di mq. 190, part. 1203, particella 179 di mq. 14.370 di cui da occupare metri-quadri 6370, part. 1203, particella 181 mq. 294.

(4594)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale «Duca D'Aosta» di Novara, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Novara numero 4671-2-106-29 - Div. I del 12 marzo 1970 la cassa scolastica della scuola media statale «Duca D'Aosta» è autorizzata ad accettare una donazione di L. 200.000 allo scopo di incrementare il premio di studio «Angelina Terazzi».

(4592)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Liana Rolland, nata a La Spezia il 26 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa l'8 marzo 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4541)

La dott.ssa Anna Maria Rinaldi in Sabbatini, nata a Roma l'8 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma il 25 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(4542)

Il dott. Raffaele Schiavone, nato a Castelfranci (Avellino) il 29 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli l'8 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(4543)

Il dott. Marcello Siciliani, nato a Napoli il 25 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4544)

Il dott. Francesco Paolo Russo, nato a Napoli il 26 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti conseguito presso l'Università di Napoli il 9 marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4654)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Fernando Antonio Cioffi, nato a Arienzo S. Felice (Caserta) il 30 ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 giugno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4660)

Il dott. Giuseppe Ferro, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 1° marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 6 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4661)

Il dott. Enrico de Campora, nato a Cosenza il 6 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Siena in data 19 agosto 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(4662)

Il dott. Giovanni Frollo, nato a Napoli il 13 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4663)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.090.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4871)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Scandale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.508.698, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4873)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.956.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4874)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.478.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4875)

Autorizzazione al comune di Soriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Soriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.728.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4876)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.047.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4877)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.690.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4864)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.559.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.219.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4866)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.049.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4867)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.097.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4868)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.909.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4869)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.979.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4870)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 novembre 1969 all'11 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2252/69, n. 2297/69, n. 2333/69, n. 2352/69, n. 2397/69 e n. 2415/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 14 novembre 1969 al 20 novembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	<p>Frumento tenero e frumento segalato:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <p>- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)</p> <p>- la RAU e la Siria</p> <p>- la zona I b) (2)</p> <p>- la Polonia</p> <p>- la Norvegia</p> <p>- la zona IV a) e b) (2)</p> <p>- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)</p> <p>- il Brasile e l'Argentina</p> <p>- l'Angola</p> <p>- il Sudan</p> <p>- il Mozambico</p> <p>- la zona V c) (2)</p> <p>- il Portogallo</p> <p>- l'Irlanda</p> <p>- il Regno Unito</p> <p>- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>- gli altri paesi terzi</p> <p>- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:</p> <p>- la zona I a) (2)</p> <p>- il Regno Unito</p> <p>- la Svizzera</p> <p>- la zona II (2)</p> <p>- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)</p> <p>- la Cecoslovacchia</p> <p>- la Norvegia</p> <p>- gli altri paesi terzi</p>	<p>44,00</p> <p>52,50</p> <p>51,75</p> <p>53,45</p> <p>50,50</p> <p>50,50</p> <p>48,00</p> <p>52,00</p> <p>52,00</p> <p>51,00</p> <p>49,00</p> <p>52,00</p> <p>51,00</p> <p>49,50</p> <p>46,00</p> <p>41,00</p> <p>47,00</p> <p>52,00</p> <p>50,50</p> <p>47,95</p> <p>57,00</p> <p>54,45</p> <p>57,00</p> <p>54,45</p> <p>49,00</p>
10.01 B	<p>Frumento duro</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <p>- la Tunisia</p> <p>- gli altri paesi terzi</p>	<p>43,00</p> <p>36,50</p>
10.02	Segala	39,00
10.03	<p>Orzo:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <p>- la Libia, la zona III, la Jugoslavia (2)</p> <p>- la zona V c) (2)</p> <p>- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca</p> <p>- la Polonia</p> <p>- gli altri paesi terzi</p>	<p>51,00</p> <p>53,75</p> <p>44,75</p> <p>53,25</p> <p>49,50</p>

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I, ad eccezione della Siria, e II (3)	82,40
	- la Siria	88,40
	- la zona III a) e b) (3)	87,40
	- la zona IV a), b) e c) (3)	85,40
	- gli altri paesi terzi	76,90
	- tenore in ceneri da 521 a 600	73,20
	- tenore in ceneri da 601 a 900	68,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	73,00
	- gli altri paesi terzi	64,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	59,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,00
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	37,60
	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,60
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	37,60
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	28,60
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,60
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	23,60
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	23,60
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	83,30
	- la zona IV b) (3)	86,10
	- gli altri paesi terzi	75,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,40
	- la zona IV b) (3)	85,40
	- gli altri paesi terzi	76,90

Periodo dal 21 novembre 1969 al 25 novembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	<p>Frumento tenero e frumento segalato:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2) 44,00 - la RAU 52,50 - la zona I b) (2) 51,75 - la Polonia 53,45 - la Norvegia 50,50 - la zona IV a) e b) (2) 50,50 - la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2) 48,00 - il Brasile e l'Argentina 52,00 - l'Angola 52,00 - il Sudan 51,00 - il Mozambico 49,00 - la zona V c) (2) 52,00 - il Portogallo 51,00 - l'Irlanda 49,50 - il Regno Unito 46,00 - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 41,00 - gli altri paesi terzi 47,00 <p>- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona I a) (2) 52,00 - il Regno Unito 50,50 - la Svizzera 47,95 - la zona II (2) 57,00 - la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2) 54,45 - la Cecoslovacchia 57,00 - la Norvegia 54,45 - gli altri paesi terzi 49,00 	
10.01 B	<p>Frumento duro</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Tunisia 43,00 - gli altri paesi terzi 36,50 	
10.02	Segala	39,00
10.03	<p>Orzo:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Libia, la zona III, la Jugoslavia (2) 52,00 - la zona V c) (2) 53,75 - l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca 44,75 - la Polonia 53,25 - gli altri paesi terzi 49,50 	
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro: - per le esportazioni verso: - la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein - gli altri paesi terzi	30,25 35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato: - tenore in ceneri da 0 a 520: - per le esportazioni verso: - le zone I e II (3) - la zona III a) e b) (3) - la zona IV a), b) e c) (3) - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 521 a 600 - tenore in ceneri da 601 a 900 - tenore in ceneri da 901 a 1100: - per le esportazioni verso: - la zona IV a), b) e c) (3) - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 1101 a 1650 - tenore in ceneri da 1651 a 1900	82,40 87,40 85,40 76,90 73,20 68,50 73,00 64,40 59,50 54,00
11.01 B	Farina di segala: - tenore in ceneri da 0 a 700 - tenore in ceneri da 701 a 850 - tenore in ceneri da 851 a 1150 - tenore in ceneri da 1151 a 1400 - tenore in ceneri da 1401 a 1600 - tenore in ceneri da 1601 a 1800 - tenore in ceneri da 1801 a 2000	37,60 37,60 37,60 28,60 28,60 23,60 23,60
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro: - per le esportazioni verso: - la zona II (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	83,30 86,10 75,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero: - per le esportazioni verso: - la zona I (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	82,40 85,40 76,90

Periodo dal 26 novembre 1969 al 27 novembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per l.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- la zona I. b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	50,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	48,00
	- il Brasile e l'Argentina	52,00
	- l'Angola	52,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	49,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,70
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia, la zona III, la Jugoslavia (2)	52,00
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- la Polonia	53,25
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Periodo dal 28 novembre 1969 all'1 dicembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	<p>Frumento tenero e frumento segalato:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2) 44,00 - la RAU 52,50 - la zona I b) (2) 51,75 - la Polonia 53,45 - la Norvegia 50,50 - la zona IV a) e b) (2) 50,50 - la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2) 48,00 - il Brasile e l'Argentina 52,00 - l'Angola 52,00 - il Sudan 51,00 - il Mozambico 49,00 - la zona V c) (2) 52,00 - il Portogallo 51,00 - l'Irlanda 49,50 - il Regno Unito 46,00 - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 41,00 - gli altri paesi terzi 47,00 <p>- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona I a) (2) 52,00 - il Regno Unito 50,50 - la Svizzera 47,95 - la zona II (2) 57,00 - la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2) 54,45 - la Cecoslovacchia 57,00 - la Norvegia 54,45 - gli altri paesi terzi 49,00 	
10.01 B	<p>Frumento duro</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Tunisia 43,00 - gli altri paesi terzi 36,50 	
10.02	Segala	39,00
10.03	<p>Orzo:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona V c) (2) 53,75 - l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca 44,75 - la Polonia 53,25 - gli altri paesi terzi 49,50 	
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro: - per le esportazioni verso: - la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein - gli altri paesi terzi	30,25 35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato: - tenore in ceneri da 0 a 520: - per le esportazioni verso: - le zone I e II (3) - la zona III a) e b) (3) - la zona IV a) (3) - la zona IV b) e c) (3) - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 521 a 600 - tenore in ceneri da 601 a 900 - tenore in ceneri da 901 a 1100: - per le esportazioni verso: - la zona IV a), b) e c) (3) - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 1101 a 1650 - tenore in ceneri da 1651 a 1900	82,40 87,40 87,50 85,40 76,90 73,20 68,50 73,00 64,40 59,50 54,00
11.01 B	Farina di segala: - tenore in ceneri da 0 a 700 - tenore in ceneri da 701 a 850 - tenore in ceneri da 851 a 1150 - tenore in ceneri da 1151 a 1400 - tenore in ceneri da 1401 a 1600 - tenore in ceneri da 1601 a 1800 - tenore in ceneri da 1801 a 2000	37,60 37,60 37,60 28,60 28,60 23,60 23,60
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro: - per le esportazioni verso: - la zona II (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	83,30 86,10 75,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero: - per le esportazioni verso: - la zona I (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	82,40 85,40 76,90

Periodo dal 2 dicembre 1969 al 4 dicembre 1969

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	<p>Frumento tenero e frumento segalato:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <p>- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)</p> <p>- la RAU</p> <p>- la zona I b) (2)</p> <p>- la Polonia</p> <p>- la Norvegia</p> <p>- la zona IV a) e b) (2)</p> <p>- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)</p> <p>- il Brasile e l'Argentina</p> <p>- l'Angola</p> <p>- il Sudan</p> <p>- il Mozambico</p> <p>- la zona V c) (2)</p> <p>- il Portogallo</p> <p>- l'Irlanda</p> <p>- il Regno Unito</p> <p>- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>- gli altri paesi terzi</p> <p>- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:</p> <p>- la zona I a) (2)</p> <p>- il Regno Unito</p> <p>- la Svizzera</p> <p>- la zona II (2)</p> <p>- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)</p> <p>- la Cecoslovacchia</p> <p>- la Norvegia</p> <p>- gli altri paesi terzi</p>	<p>44,00</p> <p>52,50</p> <p>51,75</p> <p>53,45</p> <p>50,50</p> <p>50,50</p> <p>48,00</p> <p>52,00</p> <p>52,00</p> <p>51,00</p> <p>49,00</p> <p>52,00</p> <p>51,00</p> <p>49,50</p> <p>46,00</p> <p>41,00</p> <p>47,00</p> <p>52,00</p> <p>50,50</p> <p>47,95</p> <p>57,00</p> <p>54,45</p> <p>57,00</p> <p>54,45</p> <p>49,00</p>
10.01 B	<p>Frumento duro</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <p>- la Tunisia</p> <p>- gli altri paesi terzi</p>	<p>43,00</p> <p>36,50</p>
10.02	Segala	39,00
10.03	<p>Orzo:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <p>- la zona V c) (2)</p> <p>- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca</p> <p>- la Polonia</p> <p>- gli altri paesi terzi</p>	<p>53,75</p> <p>44,75</p> <p>53,25</p> <p>49,50</p>
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro: - per le esportazioni verso: - la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein - gli altri paesi terzi	30,25 35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato: - tenore in ceneri da 0 a 520: - per le esportazioni verso: - le zone I e II (3) - la zona III a) e b) (3) - la zona IV a) (3) - la zona IV b) e c) (3) - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 521 a 600 - tenore in ceneri da 601 a 900 - tenore in ceneri da 901 a 1100: - per le esportazioni verso: - la zona IV a), b) e c) (3) - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 1101 a 1650 - tenore in ceneri da 1651 a 1900	83,70 88,70 88,80 86,70 78,20 74,50 69,80 74,30 65,70 60,80 55,30
11.01 B	Farina di segala: - tenore in ceneri da 0 a 700 - tenore in ceneri da 701 a 850 - tenore in ceneri da 851 a 1150 - tenore in ceneri da 1151 a 1400 - tenore in ceneri da 1401 a 1600 - tenore in ceneri da 1601 a 1800 - tenore in ceneri da 1801 a 2000	38,80 38,80 38,80 29,80 29,80 24,80 24,80
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro: - per le esportazioni verso: - la zona II (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	84,90 87,70 77,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero: - per le esportazioni verso: - la zona I (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	83,70 86,70 78,20

Periodo dal 5 dicembre 1969 all'11 dicembre 1969

Numero ella Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	<p>Frumento tenero e frumento segalato:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2) 44,00 - la RAU 52,50 - la zona I b) (2) 51,75 - la Polonia 53,45 - la Norvegia 50,50 - la zona IV a) e b) (2) 50,50 - la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2) 48,00 - il Brasile e l'Argentina 52,00 - l'Angola 52,00 - il Sudan 51,00 - il Mozambico 49,00 - la zona V c) (2) 52,00 - il Portogallo 51,00 - l'Irlanda 49,50 - il Regno Unito 46,00 - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 41,00 - gli altri paesi terzi 47,00 <p>- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona I a) (2) 52,00 - il Regno Unito 50,50 - la Svizzera 47,95 - la zona II (2) 57,00 - la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2) 54,45 - la Cecoslovacchia 57,00 - la Norvegia 54,45 - gli altri paesi terzi 49,00 	
10.01 B	<p>Frumento duro</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Tunisia 43,00 - gli altri paesi terzi 36,50 	
10.02	Segala	39,00
10.03	<p>Orzo:</p> <p>- per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona V c) (2) 53,75 - l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca 44,75 - la Polonia 53,25 - gli altri paesi terzi 49,50 	
10.04	Avena	26,94

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro: - per le esportazioni verso: - la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein - gli altri paesi terzi	30,25 35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato: - tenore in ceneri da 0 a 520: - per le esportazioni verso: - le zone I e II (3) - la zona III a) e b) (3) - la zona IV a), ad eccezione del Ceylon e la zona IV b) e c) (3) - il Ceylon - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 521 a 600 - tenore in ceneri da 601 a 900 - tenore in ceneri da 901 a 1100: - per le esportazioni verso: - la zona IV a), b) e c) (3) - gli altri paesi terzi - tenore in ceneri da 1101 a 1650 - tenore in ceneri da 1651 a 1900	83,70 88,70 86,70 88,80 78,20 74,50 69,80 74,30 65,70 60,80 55,30
11.01 B	Farina di segala: - tenore in ceneri da 0 a 700 - tenore in ceneri da 701 a 850 - tenore in ceneri da 851 a 1150 - tenore in ceneri da 1151 a 1400 - tenore in ceneri da 1401 a 1600 - tenore in ceneri da 1601 a 1800 - tenore in ceneri da 1801 a 2000	38,80 38,80 38,80 29,80 29,80 24,80 24,80
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro: - per le esportazioni verso: - la zona II (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	84,90 87,70 77,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero: - per le esportazioni verso: - la zona I (3) - la zona IV b) (3) - gli altri paesi terzi	83,70 86,70 78,20

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;

b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;

b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;

c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;

b) Altri paesi e territori d'Africa;

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;

b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;

b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 25 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,95	629,02	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,96
Dollaro canadese .	586,40	586,35	586,25	586,40	585,80	586,33	586,30	586,40	586,40	586,50
Franco svizzero .	145,70	145,78	145,85	145,82	145,70	145,70	145,805	145,82	145,70	145,78
Corona danese .	83,60	83,89	83,92	83,91	83,80	83,88	83,90	83,91	83,89	83,90
Corona norvegese .	88,01	87,99	88,02	88 —	87,90	87,96	87,99	88 —	88,01	88,05
Corona svedese .	120,96	120,98	121 —	121 —	120,90	120,95	120,985	121 —	120,96	121 —
Fiorino olandese .	173,36	173,33	173,29	173,33	173,35	173,35	173,315	173,33	173,36	173,32
Franco belga .	12,68	12,665	12,6725	12,6695	12,665	12,66	12,6695	12,6695	12,66	12,67
Franco francese .	113,88	113,88	113,91	113,875	113,80	113,88	113,90	113,875	113,88	113,87
Lira sterlina .	1519,95	1509,75	1509,60	1510,20	1509 —	1509,95	1510,10	1510,20	1509,95	1509,50
Marco germanico .	172,97	172,93	172,99	172,98	172,85	172,97	172,985	172,98	172,97	172,90
Scellino austriaco .	24,30	24,30	24,30	24,299	24,25	24,30	24,295	24,299	24,30	24,30
Escudo portoghese .	22,75	22,06	22,06	22,0460	22,10	22,06	22,065	22,0460	22,05	22,05
Peseta spagnola .	9,31	9,03	9,04	9,031	9 —	9,03	9,03	9,031	9,03	9,03

Media dei titoli del 25 maggio 1970

Rendita 5 % 1935	89 —	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,375	» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,25	» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» 5 % (Ricostruzione) .	88,40	» » » 5,50 % 1979 .	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,125	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,10
» 5 % (Città di Trieste)	84,775	» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,75
» 5 % (Beni esteri)	79,975	» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05	» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,25
» 5,50 % » » 1968-83	87,725	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,55
» 5,50 % » » 1969-84	91,55	» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,575	» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,75
» » » 5,50 % 1976 .	99,225		

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1970

Dollaro USA .	628,95	Franco belga	12,669
Dollaro canadese	586,35	Franco francese	113,887
Franco svizzero .	145,812	Lira sterlina .	1510,15
Corona danese .	83,905	Marco germanico .	172,982
Corona norvegese	87,995	Scellino austriaco .	24,297
Corona svedese	120,992	Escudo portoghese .	22,055
Fiorino olandese	173,322	Peseta spagnola	9,03

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quarantatré posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;

Accertato che nell'organico dei sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco stabilito dalla tabella A) annessa alla citata legge n. 469 esistono alla data del 2 marzo 1970, n. 215, vacanze;

Visto l'art. 29 comma a) della richiamata legge n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recanti norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quarantatré posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ripartiti come segue:

dodici posti per meccanici riparatori di automezzi;
otto posti per muratori;
otto posti per carpentieri in legno;
sei posti per elettrauti;
sei posti per montatori e riparatori radio;
tre posti per montatori e riparatori di strumentazioni elettroniche per misure nucleari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado;

B) comprovare di essere maestro d'arte, capo tecnico od operaio specializzato;

C) età che, all'atto del bando, non deve essere inferiore agli anni 18 e non superare i 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti e commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1 e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a 39 anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere a), b), ed e) del precedente numero 1 decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggiore limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente numero 3;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

-Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 sempreché la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti degli orfani per causa di guerra o di servizio e degli orfani dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonché del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

In relazione a quanto previsto nei numeri 7 ed 8 non potrà conseguire la nomina chi abbia compiuto i 55 anni, dato che tale età è prevista dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364, per il collocamento a riposo dei vice brigadieri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

D) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

E) godimento dei diritti politici;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile nonché appartenere a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

H) statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,80;

I) la piena incondizionata idoneità psicofisica, anche in relazione ai precedenti del candidato dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui alle lettere H) ed I) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469 prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti, inoltre, verranno sottoposti ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico e dei minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanne o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere allegato un certificato comprovante che il candidato è in possesso della qualifica di maestro d'arte, capo tecnico o operaio specializzato.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno di arrivo.

Il personale non di ruolo, gli impiegati di ruolo e i salariati delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti alla lettera C) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intendano concorrere;

il possesso almeno della patente di tipo B con la specifica indicazione degli estremi del rilascio (numero e data), per coloro che concorrono a posti di meccanici riparatori di automezzi;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a norma dell'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I° titolo I°, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di sapere esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice chiara e corretta;

b) in una prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;

c) in una prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico, a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorra, per come risulta dai seguenti profili:

i meccanici riparatori di automezzi: dovranno essere in grado di rilevare e localizzare qualunque guasto o irregolarità derivanti da usura o da altre cause interne od esterne, riguardanti: il motore, la trasmissione e le strutture portanti e accessorie degli autoveicoli dotati di motore a carburazione e ad iniezione. Inoltre devono eseguire le relative riparazioni o ricambi necessari;

i muratori: devono realizzare, dato il disegno, murature rette o centinate di qualsiasi tipo e con materiali diversi nonché i relativi intonaci. Inoltre devono mettere in opera soglie, rivestimenti travi ed infissi e procedere all'armatura e al getto di semplicissimi elementi in calcestruzzo armato;

gli elettricisti per automezzi (elettrauto): devono rilevare, localizzare e riparare qualunque guasto o irregolarità inerente agli equipaggiamenti elettrici di autoveicoli. In particolare devono sapere interpretare gli schemi e i piani dei circuiti; devono localizzare i difetti di funzionamento delle varie apparecchiature di bordo mediante strumenti di controllo; devono saper smontare, verificare e provvedere alla riparazione o sostituzione degli elementi guasti nonché rimontarli. Infine devono provvedere all'ordinaria manutenzione della batteria e all'eventuale sostituzione degli elementi guasti;

i carpentieri in legno: devono eseguire tutti i lavori in legno attinenti ai fabbricati. In particolare: esecuzione e posa in opera di solai in legno, puntellature, tetti, centine, armature provvisorie e casseri per le costruzioni in cemento armato, ecc. ecc.;

i montatori e riparatori radio: devono montare o riparare apparecchi radio e televisivi in base a schemi o altre istruzioni. In particolare devono controllare e tarare i circuiti televisivi (audio e video); interpretare schemi e altre istruzioni; scegliere secondo le prescrizioni i vari elementi costituenti gli apparecchi e montarli sui telai predisposti, inoltre realizzare i circuiti video e audio; verificare, collaudare e mettere a punto gli apparecchi nel loro complesso e nei singoli gruppi componenti. Infine devono ricercare i guasti con l'impiego degli appositi strumenti di controllo e ripararli sostituendo le parti difettose e rimettendo a punto l'apparecchio;

i montatori e riparatori di strumentazioni elettroniche per misure nucleari: devono, in base a schemi o altre istruzioni saper montare e riparare i circuiti relativi a misure effettuate nel campo nucleare. In particolare devono essere in grado di smontare e, localizzato e riparato il guasto, rimontare l'apparecchiatura danneggiata. Devono inoltre saper usare gli strumenti di controllo e di taratura ed eseguire le relative operazioni per la messa a punto delle varie apparecchiature elettroniche sia singolarmente sia nel loro complesso;

d) in una prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica, nonché su nozioni elementari di fisica e di chimica;

e) in una prova ginnica-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Art. 7.

Le prove di esame saranno effettuate presso le scuole centrali antincendi.

Per sostenere tali prove i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: fotografia recente autenticata dal sindaco o dal notaio, libretto ferroviario personale, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o delle forze armate.

Con successivo decreto saranno fissate le date per le prove scritte di esame nonché per la prova pratica.

Art. 8.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova di esame. Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi. I concorrenti, per essere ammessi alle prove orali e ginnica, devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno sei decimi; per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti, (dopo la riduzione in decimi), riportati in tutte le prescritte prove di esame.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, alla prova orale e ginnica, la commissione esaminatrice forma lo elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo delle scuole centrali antincendi.

Art. 10.

I candidati che avranno superato la prova pratica e quella orale e ginnica dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9 i documenti indicati nel successivo art. 11 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma anche se ne siano venuti in possesso dopo le scadenze del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 10 sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) orfano di guerra o di caduto per fatti di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

3) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio;

4) orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

6) insignito di croce di guerra e di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

7) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra; rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche, dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

8) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o modello 69-ter a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

9) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/0d.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, numero 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

11) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

12) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

13) gli orfani dei vigili del fuoco: apposita attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale orfani di vigili del fuoco che documenti tale loro qualifica;

14) coloro che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto alla restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica;

15) i vigili volontari: una attestazione rilasciata dai comandi provinciali di appartenenza;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 12.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna specialità di mestiere è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel termine perentorio di 30 giorni a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° e non abbia superato il 32° anno di età; i concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera C) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di preferenza o di precedenza, a termini del precedente art. 11;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio civile autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato. Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 14 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo o salariati dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 14.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 16.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi sottufficiali permanenti e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico di addestramento professionale della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al termine dei primi sei mesi di corso, gli allievi sottufficiali verranno sottoposti ad esame presso le scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.

Gli allievi che abbiano superato gli esami per l'ammissione al secondo corso di istruzione saranno avviati ai comandi provinciali per un periodo di giorni 90 per assolvere funzioni di vice brigadiere. L'ispettore comandante provinciale, al termine di tre mesi di permanenza, esprimerà il proprio motivato parere circa l'idoneità dell'allievo.

Terminato l'esperimento, gli allievi rientreranno alle scuole per il completamento del corso.

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami finali da parte delle apposite commissioni di cui all'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle scuole.

La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti risultati idonei negli esami finali verrà comunicata al Ministero che provvederà alla loro nomina a vice brigadiere permanente ed alla conseguente iscrizione nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione potranno essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.

Al termine del primo corso la commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile saranno dimessi, mentre gli altri, a domanda, potranno conseguire la nomina a vigile permanente.

Gli allievi che al termine del secondo corso non saranno giudicati idonei al grado di vice brigadiere potranno essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta e, qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, potranno, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

Art. 18.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, il direttore generale della protezione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1970

p. Il Ministro: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970
Registro n. 10 Interno, foglio n. 391.

(4880)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esame, per il conferimento di tre borse di studio, di cui due per la specializzazione in idrobiologia e una per la specializzazione in chimica idrobiologica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1947, n. 396, con il quale sono state devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni spettanti a questo Ministero in materia di pesca, esclusa quella delle acque interne, ancorchè pertinenti al demanio marittimo, ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli istituti idrobiologici e talassografici;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493, concernente la disciplina delle erogazioni dei contributi e delle concessioni di borse di studio da parte di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Vista la proposta del laboratorio centrale di idrobiologia di Roma;

Ravvisata l'opportunità di conferire tre borse di studio per il perfezionamento di giovani nelle varie discipline che interessano gli studi e le indagini sull'idrobiologia in rapporto alla pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di tre borse di studio, da usufruire presso il laboratorio centrale di idrobiologia di Roma o presso gli istituti sperimentali talassografici di Messina e Taranto distinte come appresso:

- a) due borse per la specializzazione in idrobiologia, a favore di laureati in scienze biologiche o in scienze naturali;
- b) una borsa per la specializzazione in chimica idrobiologica, a favore di laureati in chimica.

Art. 2.

La durata delle borse di studio è di un anno, eventualmente prorogabile per altri due periodi di un anno ciascuno, a favore degli stessi assegnatari, su rapporto favorevole del direttore del laboratorio o dell'istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea di scienze biologiche, naturali o in chimica dopo il 31 dicembre 1962.

Art. 4.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.500.000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di assiduità e profitto, rilasciato dal predetto direttore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. Alla domanda devono essere allegati un certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto ed in quello di laurea ed i titoli che il concorrente ritenga utili nel proprio interesse, nonché una fotografia di data recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal segretario del comune, ove il candidato ha il proprio domicilio, o da un notaio.

Nella domanda il candidato dovrà precisare nel seguente ordine:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) le eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;
- g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) il proprio domicilio attuale, nonché quello precedente nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;
- i) l'indirizzo presso il quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- l) l'amministrazione dalla quale eventualmente dipende.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente art. 5, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 7.

I concorrenti dovranno sostenere un esame orale sulle materie comprese nel seguente programma:

Per i laureati in scienze naturali o in scienze biologiche.

Concetti generali relativi all'ecologia. Caratteri fisici e chimici dell'ambiente limnetico e dell'ambiente marino. Cenni sulla natura e la distribuzione delle acque dolci e marine. Cenni sulla biologia della pesca.

Per i laureati in chimica.

Caratteristiche chimiche e fisiche delle acque dolci, salmastre e marine. Rapporto tra i fattori chimico-fisici e la vita dell'ambiente acquatico. Metodi di analisi chimica delle acque con indirizzo limnologico ed oceanografico.

Agli aspiranti verrà comunicata, a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno dieci giorni, la data in cui avrà luogo la prova d'esame.

Art. 8.

La commissione sarà composta da 5 membri, da scegliere tra i docenti universitari ed i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al VI o equiparato.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste avente la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

La commissione compilerà due distinte graduatorie dei candidati meritevoli, una per i laureati in scienze biologiche o in scienze naturali e l'altra per i laureati in chimica, in base

al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nelle prove orali. A tal fine ciascun membro della commissione disporrà di 10 punti per le prove orali.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova orale abbiano riportato un punteggio inferiore ai 7/10.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati risultanti al primo ed al secondo posto nelle rispettive graduatorie di cui al precedente articolo.

Art. 11.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni percepite per impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici.

L'assegnatario decade dal diritto alla borsa qualora:

a) non si presenti, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal Ministero, a frequentare il Laboratorio o l'istituto al quale è stato assegnato;

b) usufruisca di altra borsa di studio di qualsiasi natura ed importo e da chiunque conferita, a meno che non dimostri di avervi rinunciato.

A tal fine l'assegnatario, nel termine di cui alla lettera a), dovrà dichiarare se usufruisca o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunciato.

Nel caso che il vincitore della borsa di studio rinunci alla borsa stessa o nel caso che egli sia dichiarato decaduto per uno dei motivi di cui alle lettere a) e b), il Ministero potrà assegnare la borsa al candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento della borsa qualora il beneficiario si rendesse immeritevole.

Art. 13.

I vincitori delle borse di studio di cui al presente bando saranno invitati, a mezzo lettera, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a presentare entro trenta giorni, dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato generale del casellario giudiziario.

I documenti indicati nelle lettere b) e c) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(4560)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione dell'elenco dei sovrintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri con funzioni igienico-organizzative.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1970, concernente l'elenco dei sovrintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri con funzioni igienico-organizzative, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1970;

Viste le opposizioni al sopracitato decreto prodotte in base al penultimo comma del decreto stesso;

Considerato che nel frattempo sono pervenute le segnalazioni di altri nominativi di sanitari aventi diritto alla inclusione nel predetto elenco;

Accertato che nell'elenco di cui trattasi devono essere inseriti esclusivamente i sanitari che abbiano funzioni igienico-organizzative;

Decreta:

L'elenco dei sovrintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri di ruolo di cui alle premesse viene modificato come segue:

A) Direttori sanitari:

Vengono depennati i nominativi dei sanitari di cui ai numeri d'ordine: 6, 8, 10, 14, 17, 25, 27, 39, 40, 45, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 66, 69, 71, 74, 79, 92, 93, 97, 98, 99, 102, 106, 111, 114, 118, 122, 131, 138, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 160, 164, 168, 169, 173, 181, 185, 186, 193, 195, 217, 228, 230, 231, 232, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244 e 245.

Vengono inclusi i seguenti sanitari:

Lombardo Attilio Fortunato, nato a Messina il 27 ottobre 1900 e domiciliato a Messina, viale Regina Margherita, 65, in servizio presso l'ente ospedaliero Piemonte di Messina, provinciale. Numero d'ordine: 6.

Ciulla Mario, nato a Palermo il 28 agosto 1917, domiciliato a Crema (Cremona) in via Zaninelli, 2, in servizio presso lo ospedale maggiore di Crema (Cremona), provinciale. Numero d'ordine: 8.

Gramenzi Bernardo, nato a Castellalto il 19 marzo 1914, domiciliato a Teramo, via Costantini n. 6, in servizio presso gli ospedali ed istituti riuniti di Teramo, 2ª categoria. numero d'ordine: 10.

Candia Luigi, nato a Napoli il 5 luglio 1923, domiciliato a Napoli in via S. Pasquale, 29, in servizio presso gli ospedali riuniti di Napoli, 1ª categoria. Numero d'ordine: 14.

Pagnozzi Renato, nato a Napoli il 15 luglio 1925, domiciliato a Napoli in via Cilea, 250, in servizio presso gli ospedali riuniti di Napoli, 1ª categoria. Numero d'ordine: 17.

De Farris Luigi, nato a Petrella Tisernina il 15 agosto 1924, domiciliato a Caserta, corso Giannone, in servizio presso l'ospedale civile di Caserta, provinciale. Numero d'ordine: 25.

Albini Alfonso, nato a Torchiara il 19 novembre 1902, domiciliato a Napoli, via Maddalena, 40, in servizio presso lo ospedale San Gennaro di Napoli di 1ª categoria. Numero d'ordine: 27.

Manzotti Mirco, nato a Modena il 26 gennaio 1909, domiciliato a Ferrara in corso Giovecca, 191, in servizio presso lo arciospedale S. Anna di Ferrara, regionale. Numero d'ordine: 39.

Marass Isidoro, nato a Trieste l'8 ottobre 1923, domiciliato a Trieste in via Strabone, 11, in servizio presso l'istituto per l'infanzia di Trieste, regionale. Numero d'ordine: 40.

Travaglini Marco, nato a Veiano l'8 giugno 1923, domiciliato a Viterbo, via L. Murialdo, in servizio presso l'ospedale civile di Viterbo, provinciale. Numero d'ordine: 45.

Lalli Giuseppe, nato a Larino il 23 aprile 1916, domiciliato a Roma, viale del Re, 154, in servizio presso l'ospedale civile di Frascati, 2ª categoria. Numero d'ordine: 48.

Mazza Luigi, nato a Parma, l'1 febbraio 1909, domiciliato a Bergamo, via Statuto n. 20, in servizio presso l'ospedale maggiore di Bergamo, provinciale. Numero d'ordine: 50.

Di Aichelburg Ulrico, nato a Torino il 12 marzo 1908, domiciliato in Torino, corso Luigi Einaudi, 10, in servizio presso l'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino, di 1ª categoria. Numero d'ordine: 51.

Luria Luciano, nato a Torino il 4 maggio 1925, domiciliato a Torino, corso Svizzera, 34, in servizio presso l'ospedale di S. Luigi Gonzaga di Torino, provinciale. Numero d'ordine: 54.

Negro Ponzi Giorgetto, nato a Ivrea il 7 dicembre 1906, domiciliato a Torino, lungo Po Diaz n. 8, in servizio presso lo ospedale Maria Vittoria di Torino, provinciale. Numero d'ordine: 56.

Censuales Stanislao, nato a Palermo il 4 maggio 1929, domiciliato a Caltanissetta in viale della Regione, palazzo Falcone, in servizio presso l'ospedale Vittorio Emanuele 2º di Caltanissetta, provinciale. Numero d'ordine: 57.

Rapisarda Antonino, nato a Catania il 31 agosto 1920, domiciliato a Catania, via Francesco Crispi, 204, in servizio presso l'ospedale municipale Garibaldi di Catania, 2ª categoria. Numero d'ordine: 66.

Ghio Tomaso, nato a Sassari il 27 ottobre 1926, domiciliato a Venezia D. Duro, 1170, in servizio presso l'ente ospedaliero provinciale specializzato «G. B. Giustinian» di Venezia provinciale. Numero d'ordine: 69.

Tagliasacchi Carlo, nato a Ceriale il 14 marzo 1934, domiciliato a Imperia, via de Marchi n. 57, in servizio presso l'ente ospedaliero Città di Imperia, provinciale. Numero d'ordine: 71.

B) Sovrintendenti sanitari:

Vengono depennati i nominativi dei sanitari di cui ai numeri d'ordine: 247 e 250;

Viene incluso il seguente sanitario:

Caruso Giuseppe, nato a Napoli il 20 settembre 1906, domiciliato a Napoli, via Armando Diaz, 8, in servizio presso gli ospedali riuniti di Napoli, di 1ª categoria. Numero d'ordine: 247.

Per il sanitario di cui al n. 248 si rettifica il cognome da Alanzo come erroneamente riportato ad Alonzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4789)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 8432 dd. 31 ottobre 1963 del medico provinciale di Udine, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Toscano dott. Livio, direttore di sezione presso la prefettura di Udine;

Montagna dott. Alberto, medico provinciale di Gorizia;

Marcon dott. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Aviano;

Carli dott. Arnaldo, primario medico dell'ospedale civile di Maniago;

Bassini dott. Enrico, medico condotto di Coseano.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Pordenone e inizierà i suoi lavori nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Udine e di Pordenone, degli uffici del medico provinciale di Udine e di Pordenone e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Trieste, addì 15 aprile 1970

L'assessore: DEVETAG

(4584).

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Graduatoria generale del concorso a posti
di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5842 del 5 giugno 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1967;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione delle concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Venturino Iole .	punti	67,20
2. Azzutti Norma	"	62,72
3. Russo Anna	"	61,67
4. D'Antonio Elena	"	60,61
5. Sorrentino Rita	"	59,98
6. Mammato Giuseppina .	"	59,95
7. Caponigri Carmela	"	59,63
8. Esposito Giovanna	"	56,25
9. Gagliardi Rita .	"	55,00
10. Sarnicola Antonia	"	54,41
11. Zamolo Libera	"	53,46
12. Pacelli Carmela Flora	"	52,92
13. Strollo Rosina	"	52,42
14. Pini Ernesta .	"	51,60
15. Cerè Giuseppina	"	51,37
16. Liguori Maria	"	50,54
17. Rulli Diva	"	50,09
18. Sacco Elia	"	49,89
19. Sanna Graziella	"	48,88
20. Raimondo Maria .	"	48,75
21. Siervo Santina	"	47,89
22. Terramoccia Rossana .	"	47,60
23. Lava Diamantina .	"	47,23
24. De Riso Rita .	"	46,81
25. Fischetti Maria	"	45,99
26. Leonzio Maria Pia	"	44,78
27. Grisi Gervasia .	"	44,59
28. Napolano Vincenza	"	44,29
29. Laudato Assunta	"	44,00
30. Zarra Rosa	"	43,27
31. Cerrone Vilma	"	42,67
32. Bove Luisa	"	41,58
33. Tancredi Franceschina	"	41,44
34. Tulumiero Biancamaria	"	39,15
35. Corradino Nicolina	"	36,55
36. Mazzei Giovanna .	"	36,22

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 20 aprile 1970

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4371 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 5842 del 5 giugno 1968;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

- 1) Venturino Iole: Salerno (3^a zona);
- 2) Russo Anna: Castellabate (1^a condotta);
- 3) D'Antonio Elena: Roccapiemonte;
- 4) Sorrentino Rita: Oliveto Citra;
- 5) Mammato Giuseppina: Moio della Civitella;
- 6) Caponigri Carmela: Sicignano degli Alburni;
- 7) Esposito Giovanna: Castelnuovo di Conza-Santomenna (consorzio);
- 8) Gagliardi Rita: S. Giovanni a Piro;
- 9) Sarnicola Antonia: Salento;
- 10) Zamolo Libera: Controne;
- 11) Pacelli Carmela Flora: Torraca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 20 aprile 1970

Il medico provinciale: GALLO

(4653)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale
sanitario vacante nella provincia di Como**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1721 del 24 aprile 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra il comune di Cantù ed altri;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 4875 del 22 novembre 1969;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gavazzoni dott. Angelo	punti	182,708
2. Saccani dott. Luigi	"	162,316

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 21 aprile 1970

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1993 del 21 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1721 del 24 aprile 1969 per il posto vacante di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra il comune di Cantù ed altri;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelo Gavazzoni, nato a Carbonara Po il 4 febbraio 1932, è nominato ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra il comune di Cantù ed altri con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del predetto testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Percepirà lo stipendio stabilito dall'amministrazione consorziale di L. 1.991.600 suscettibile di aumenti periodici biennali illimitati del 2,50 per cento oltre alla indennità integrativa speciale mensile, 13ª mensilità e gli altri emolumenti ed indennità di legge.

Il nominato assumerà servizio, nel proprio ufficio presso il palazzo comunale, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

E' tenuto ad espletare il periodo di prova della durata di anni 2, ai sensi dell'art. 37 sopracitato del testo unico delle leggi sanitarie 27-luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento viene trasmesso anche al presidente del consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra il comune di Cantù ed altri per quanto di sua competenza, e ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 21 aprile 1970

Il medico provinciale: LUPU

(4350)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1648 del 14 maggio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 dicembre 1968;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto n. 2475 del 28 aprile 1970, con il quale è stato nominato, ai sensi della legge n. 220 sopra citata, il componente di cui alla lettera d) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Grosseto e dell'ordine dei veterinari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Vecchi dott. Silvio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Savi prof. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica-veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;

Nieri dott. Dino, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Grosseto, addì 4 maggio 1970

Il veterinario provinciale: SERRA

(4553)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1970, n. 1.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 56, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 aprile 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 56, concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 aprile 1970.

ABIS

(3958)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore